

## **CENSIMENTO AUTO DI SERVIZIO** **esercizio 2020**

Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno l'obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate.

### **Elenco autovetture da comunicare (art. 4 DPCM)**

Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

CENSIMENTO AUTO DI SERVIZIO AL 31/12/2020

<b>Targa</b>	<b>Identificativo interno</b>	<b>Anno immatricolazione</b>	<b>Titolo di possesso</b>	<b>Cilindrata</b>
FP748BK	SERVIZIO CONTROLLI EDILIZI	2018	Noleggio (senza conducente)	1200
FN830EK	SERVIZIO MESSI	2018	Noleggio (senza conducente)	1200
CT618TE	GAB SINDACO	2005	Proprietà	2387
DZ320CH	SETTORE LLPP	2009	Proprietà	1242

*\* La tipologia di auto inserite nel censimento sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/09/2014, ed in particolare artt. 1 e 4. In particolare sono da rilevare esclusivamente gli automezzi immatricolati come "autovetture per trasporto persone" utilizzate dall'ente e adibite al trasporto di persone mentre le autovetture indicate al comma 2 dell'art.1 del [DPCM 24 settembre 2014](#) non devono essere inserite (varie tipologie).*